

 COMUNE di CANICATTI Libero Consorzio Comunale di Agrigento	N. 14
	Seduta del 22 MAR 2018

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	"APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE".(RINVIO LAVORI C.C. AL 27/03/2018)
-----------------	---

L'anno **duemilaDICIOTTO** addì **VENTIDUE** del mese di **MARZO** nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^a Convocazione)

Il Presidente del Consiglio **Avv. Alberto Tedesco** assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **dr DOMENICO TUTTOLOMONDO**.

Alle ore **20,15** chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Parla Rita	X	
Palermo Umberto	X		Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore	X	
Salvaggio Luigi		X	Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero	X		Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspere	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan		X	Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe		X	Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca		X	Lauricella Angela Assunta		X

PRESENTI N.ro

17

ASSENTI N.ro

07

Il Presidente del Consiglio, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed invita i Consiglieri Comunali alla trattazione del VI punto posto all'ordine del giorno ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Tributarie"** e nel contempo invita il Responsabile P.O. N. 1 Direzione II Rag. A. Pontillo a relazionare sulla proposta di deliberazione.

UDITA la relazione tecnica sul Regolamento generale delle entrate tributarie ed i chiarimenti dati dal Responsabile del servizio, nonché l'intervento dell'Assessore Rag. A. Messina, i vari interventi dei Consiglieri Comunali, tutti riportati nel verbale stenotipico agli atti;

ACCERTATO che l'Organo di Revisione Contabile con verbale n. 4 del 16/02/2018, in conformità all'art. 239, comma 1 lett.b) n. 7 ha espresso parere favorevole alla adozione del **"Regolamento Generale delle Entrate Tributarie"**;

VISTO, che nel corso della seduta sono stati presentati al Presidente del Consiglio e contestualmente consegnati al Segretario Generale n. 5 emendamenti a firma del Consigliere F. Falcone;

PRESO ATTO della proposta, formalizzata dal Consigliere C. Muratore, di sospendere la seduta consiliare per cinque minuti, per discutere sugli emendamenti presentati, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri Comunali

Assenti N. 8 Consiglieri Comunali: D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore N. 16 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare la proposta di sospendere i lavori consiliari per cinque minuti.

Alla ripresa dei lavori consiliari, dopo la breve sospensione, all'appello risultano presenti N. 16 Consiglieri Comunali e assenti N. 8 Consiglieri Comunali e precisamente: D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

CONSIDERATO, che sono stati acquisiti i relativi pareri motivati per tutti gli emendamenti presentati, in corso di seduta, dal Consigliere F. Falcone, da parte dei Resp. P.O. N. 1 e N. 2 della Direzione II di cui:

- per l'emendamento n. 1 è stato espresso parere contrario in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile P.O. N. 1 Direzione II Rag. A. Pontillo mentre non è stato espresso alcun parere in ordine alla regolarità contabile, da parte della Responsabile P.O. n. 2 Direzione II D.ssa C. Meli, adducendo come motivazione il fatto che non ha effetti sul bilancio,
- per gli emendamenti n. 2, n. 3 e n. 4 invece sono stati espressi pareri contrari sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile,
- per l'emendamento n. 5 invece è stato espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che dopo la discussione del punto e degli emendamenti presentati, in corso di seduta, riportato nel verbale stenotipico agli atti, nessun altro dei Consiglieri presenti, chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio mette ai voti **l'emendamento n. 1** al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri Comunali

Assenti N. 8 Consiglieri Comunali: D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore n. 1 Consigliere Comunale F. Falcone

Contro N. 15 Consiglieri Comunali

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Non Approvare l'emendamento n. 1 al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Il Presidente del Consiglio, a questo punto, prosegue con la votazione **dell'emendamento n. 2** al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri Comunali

Assenti N. 8 Consiglieri Comunali: D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A favore N. 2 Consiglieri Comunali: F. Falcone - G. Lo Giudice

Contro N. 14 Consiglieri Comunali

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Non Approvare l'emendamento n. 2 al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Il Presidente del Consiglio, pone in votazione **l'emendamento n. 3** al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 16 Consiglieri Comunali

Assenti N. 8 Consiglieri Comunali: D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore N. 1 Consigliere Comunale F. Falcone

Contro N. 15 Consiglieri Comunali

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Non Approvare l'emendamento n. 3 al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Il Presidente del Consiglio, pone in votazione **l'emendamento N. 4** al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 15 Consiglieri Comunali

Assenti N. 9 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore N. 1 Consigliere Comunale F. Falcone

Contro N. 14 Consiglieri Comunali

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Non Approvare l'emendamento n. 4 al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Il Presidente del Consiglio, infine mette in votazione **l'emendamento n. 5** al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 15 Consiglieri Comunali

Assenti N. 9 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore n. 15 Consiglieri Comunali(unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare l'emendamento n. 5 al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, presentato dal Consigliere F. Falcone, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A1".

Il Presidente del Consiglio, a questo punto, mette in votazione il "**Regolamento Generale delle Entrate Tributarie**", così come emendato (**emendamento N. 5**), ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale.

Durante la votazione si acquisiscono le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri Comunali: F. Falcone e G. Rubino, anch'esse riportate nel verbale stenotipico agli atti.

Udito l'esito della votazione, espresso per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori nominati in precedenza

Presenti N. 15 Consiglieri Comunali

Assenti N. 9 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore n. 15 Consiglieri Comunali(unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di Approvare il "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie", così come emendato, in corso di seduta, che si allega al presente provvedimento in uno con l'emendamento n. 5 per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A"(Proposta e Regolamento) e "A1"(emendamento n.5).

Quindi, stante l'urgenza a provvedere, il Consigliere Comunale G. Di Fazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. N. 44/1991, propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Presidente del Consiglio, mette ai voti, l'immediata esecutività del provvedimento deliberativo ed ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 15 Consiglieri Comunali

Assenti N. 9 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella.

Hanno votato:

A Favore N. 15 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Vista l'ora tarda e la delicatezza dei punti a seguire, posti all'ordine del giorno, la Consiglieria Comunale M. Lo Giudice, propone di rinviare il Consiglio Comunale a Martedì 27 Marzo 2018 alle ore 20,00.

Il Presidente del Consiglio, pone in votazione la proposta di rinvio del Consiglio Comunale, a Martedì 27 Marzo 2018 alle ore 20,00 formalizzata dalla Consiglieria M. Lo Giudice, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti N. 15 Consiglieri Comunali

Assenti N. 9 Consiglieri Comunali: L. Marchese Ragona - D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - F. Cipollina - S. Carusotto - E. Pendolino - A. Lauricella

Hanno votato:

A Favore N. 14 Consiglieri Comunali

Contro N. 1 Consigliere Comunale A. Cuva

L - C - 22/3/2018 *del* ⁴A4

COMUNE DI CANICATTI'

((LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO))

* * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE II - P.O. N. 1 TRIBUTI

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Il Sindaco AVV. ETTORE DI VENTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO che l'art 52 Dgs. 15 dicembre 1991 n. 446, in materia di potestà regolamentate dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentate si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L 27 dicembre 2006 n 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO, il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO che, in seguito ai tagli nei trasferimenti che hanno approfondito il solco del fabbisogno necessario per garantire i servizi, si impone, da un lato, un forte recupero della capacità di contrasto all'evasione per alimentare adeguati flussi di gettito che finanzino lo sviluppo nonché la diminuzione della pressione fiscale, dall'altro, un efficace governo del sistema di riscossione per garantire gli incassi delle somme dovute dai contribuenti e non vanificare l'attività di controllo con conseguente incremento dei residui attivi;

RITENUTO:

- che per incrementare le entrate, non è tuttavia sufficiente una selettiva ed efficace azione di controllo ma è necessario aumentare "l'adempimento spontaneo" e che si reputa, quindi, necessario provvedere ad introdurre una disciplina regolamentare in materia di entrate comunali, al fine di disciplinare compiutamente le procedure e i principi in ordine alle entrate comunali nonché l'attività da svolgersi da parte degli uffici competenti ed introdurre contestualmente delle regole applicative univoche relative alle entrate tributarie;

- che il presente regolamento è anche finalizzato a facilitare i pagamenti e ad agevolare la regolarizzazione della propria posizione tributaria;

del

VISTA la bozza del Regolamento Generale delle Entrate Comunali predisposta dall'Ufficio, la cui normative regolamentare è adeguata alle recenti disposizioni di legge in materia, allegata alla presente per esserne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, con verbale n. 4 del 16/02/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTA la Determinazione del Segretario generale n. 1811 del 30.12.2016, è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di responsabilità nell'ambito della Direzione II - P.O. n. 1 Canoni e Tributi, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.3.1999;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

Per tutti i motivi esposti nella presente narrativa, che devono intendersi integralmente riportati nel sottostante dispositivo,

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 48 articoli, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 48;
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la deliberazione di adozione della presente proposta, entra in vigore 1° gennaio 2018;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. Dare atto che l'adozione della presente proposta non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio in corso di formazione.-

Ed inoltre

PROPONE ALTRESI'

Di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1
ANTONIO PONTILLO

Si esprime parere favorevole ai sensi ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepito dalla L.R. n° 30 del 2000, in ordine **ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

IL SINDACO
AVV. ETTORE DI VENTURA

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1
ANTONIO PONTILLO

Si esprime parere favorevole ai sensi ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepito dalla L.R. n° 30 del 2000, in ordine **ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2
D.SSA CARMELA MELI

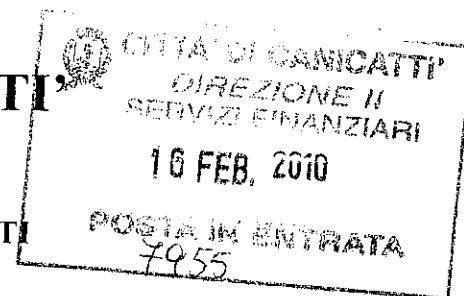
COMUNE DI CANICATTI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Corso Umberto I n. 59 – C.A.P. 92024

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 4 DEL 16/02/2018



Parere Approvazione Regolamento Generale Delle Entrate Tributarie

L'anno 2018 in data sedici febbraio, il Collegio dei Revisori del Comune di Canicatti (AG), nominato con deliberazione di C.C. n. 91 del 28 dicembre 2017, si è riunito, previa convocazione del Presidente, nelle persone di:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente
Dott. Cicerone Biagio – Componente
Dott. Gioviale Pietro – Componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del 6/02/2018 da parte del Funzionario Responsabile Direzione Ufficio Tributi - Sig. Antonio Pontillo, avente per **oggetto: "Approvazione Regolamento Generale Delle Entrate Tributarie"**

PREMESSO CHE

Per l'esercizio finanziario 2018 si rende necessario adottare un nuovo regolamento adeguato alla normativa, che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche ed integrazioni, nonché razionalizzare l'attività di gestione delle entrate mediante un unico regolamento comunale che comprende: la gestione delle entrate, l'accertamento con adesione, il ravvedimento operoso e la disciplina delle sanzioni amministrative;

IL COLLEGIO dei REVISORI

VISTI

- l'art.1, comma 169 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero degli Interni del 29/11/2017, con il quale viene differito al 28/02/2018 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;
- il "Testo-Proposta" di Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- gli art.52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997 – Riordino degli Enti Locali;

- i pareri, espressi, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L.

RILEVATO

che la Deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il Regolamento Generale Delle Entrate Comunali qui esaminato, dovrà essere trasmessa nei termini di legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL COLLEGIO

Rilevando che non è prevista la compensazione di crediti erariali con i tributi comunali tramite F24, e pertanto invita il Consiglio a valutare la possibilità di inserire nel regolamento in corso di approvazione la previsione di tale articolato, per quanto di sua competenza, in conformità all'art.239, comma 1, lett. b), n.7, esprime parere favorevole all'adozione del "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie", composto di n.48 articoli numerati progressivamente dal n.1 al n. 48, con l'aggiunta dell'art. 20 bis successivamente intervenuto, così come dalla proposta di delibera trasmessa dal Funzionario Responsabile Direzione Ufficio Tributi;

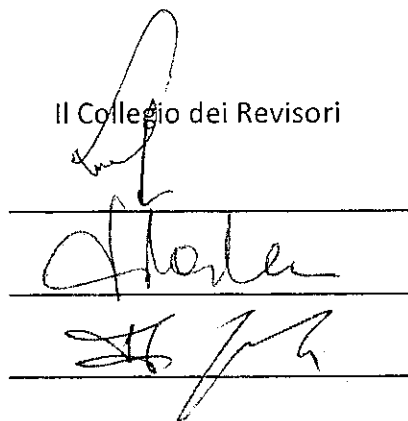
DISPONE

Che la relativa delibera venga inviata al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15 D.Lgs. 201/2011 ed art.52, comma 2 D.Lgs. 446/97.

Letto, confermato e sottoscritto.

Canicatti, 16-2-2018

Il Collegio dei Revisori



The image shows three handwritten signatures, each on a horizontal line, representing the Collegio dei Revisori. The signatures are in dark ink and appear to be stylized cursive or semi-cursive.



CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

DIREZIONE II- U.O. TRIBUTI

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. DEL

INDICE GENERALE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Individuazione delle entrate tributarie
- Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo II - Gestione delle entrate tributarie

- Art. 6 - Responsabili delle entrate
- Art. 7 - Gestione delle entrate
- Art. 8 - Modalità di versamento
- Art. 9 - Attività di verifica e di controllo

CAPO I - Ravvedimento operoso

- ART.10 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 13 - Cause esimenti
- Art. 14 - Rinvio

CAPO II - Dilazioni, rateizzazioni ed Interessi

- Art. 15 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
- ART.16 - Interessi sulle entrate locali
- ART.17 - Interessi di mora e maggiorazioni

Titolo III - Attività di riscossione e rimborso

- Art. 18 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Compensazioni
- Art. 20 bis - Compensazioni tra debiti dell'ente e debiti tributari
- Art. 21 - Riscossione coattiva

Titolo IV - Diritti del contribuente

Capo I - Istituti deflattivi del contenzioso

- Art. 22 - Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale
- Art. 23 - Rappresentanza in giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 24 - Accertamento con adesione
- Art. 25 - Presupposto ed Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 26 - Competenza
- Art. 27 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 28 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
- Art. 29 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- Art. 30 - Atto di accertamento con adesione

- Art. 31 - Perfezionamento della definizione

- Art. 32 - Effetti della definizione

- Art. 33 - Riduzione delle sanzioni

Capo III - Diritto di interpello

- Art. 34 - Istituzione del diritto di interpello

- Art. 35 - Procedure ed effetti

- Art. 36 - Legittimazione e presupposti

- Art. 37 - Contenuto dell'istanza di interpello

- Art. 38 - Inammissibilità dell'istanza

Capo IV - Reclamo e mediazione

- Art. 39 - Oggetto

- Art. 40 - Effetti

Art. 41 - Competenza e Valutazione

Art. 42 - Perfezionamento e sanzioni

Capo V - Autotutela

Articolo 43 - Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Articolo 44 - Oggetto dell'annullamento

Articolo 45 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

CAPO VI - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 46 -- Conciliazione Giudiziale

ART. 47 -- Assistenza in giudizio

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 48 - Disposizioni finali



Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché nella L. n. 212/2000 e nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L. n. 296/2006, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. Il Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie comunali ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Ente ed in coerenza con le disposizioni portate dai regolamenti delle singole entrate, aventi ad oggetto la relativa disciplina specifica.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ART. 2 - LIMITI ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Le singole entrate tributarie possono essere disciplinate con specifici regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

ARTICOLO 4 ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi avviene con deliberazione degli organi competenti, nei limiti previsti dalla legge.
2. La delibera di approvazione è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo saranno prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
4. Le tariffe per i servizi devono tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione ove consentito dalla legge. In caso di mancata copertura dei costi è cura dell'Amministrazione evidenziare le fonti di bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.

ARTICOLO 5 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con deliberazione dell'organo competente sono disciplinate le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in conformità a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Le agevolazioni devono rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e devono essere coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale, fatti salvi i casi specifici in cui sia diversamente disposto dalla legge.

Titolo II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE



ART. 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. Il soggetto responsabile delle entrate tributarie è di seguito chiamato "Responsabile".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 modificato con D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 - GESTIONE DELLE ENTRATE

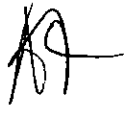
1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, possono essere effettuate:
 - direttamente dall'Ente,
 - in associazione con altri Enti locali,
 - in affidamento a terzi.
2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.

ART. 8 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. Il Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano il singolo tributo.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile del tributo, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.



CAPO I - RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART.10 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune.
2. Il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
4. In ogni caso la sanzione ridotta non può essere superiore alla sanzione minima prevista. Le modalità operative e di calcolo sono le medesime stabilite dall'articolo 13 del DLgs n. 472/1997 e dall'articolo 13, DLgs n. 471/1997.

ART.11 - SANZIONI

1. Non ottemperando al versamento entro i termini indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'istituto è applicabile per le seguenti violazioni:

a. violazioni derivanti da omessi o insufficienti versamenti;

- 0,10 % giornaliero per imposta versata entro 14 giorni dalla scadenza
- 1,50 % per imposta versata entro 30 giorni dalla scadenza
- 1,67 % per imposta versata entro 90 giorni dalla scadenza
- 3,75% per imposta versata entro 1 anno dalla scadenza
- 5% per imposta versata oltre i termini precedenti (ed in assenza di accertamento)

b. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione:

- se presentata entro 90 giorni dal relativo termine sanzione del 10%;
- se presentata entro un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 12,50%;
- se presentata oltre un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 16,65% (ed entro i termini per l'attività di accertamento da parte del Comune);

c. violazioni per infedele presentazione della dichiarazione:

- se presentata entro 90 giorni dal relativo termine sanzione del 5%;
- se presentata entro un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 6,25%;
- se presentata oltre un anno dalla data prevista per la dichiarazione sanzione del 8,33% (ed entro i termini per l'attività di accertamento da parte del Comune);

3. La sanzione ridotta è determinata in applicazione delle previsioni e dei parametri previsti dagli articoli 13, DLgs n. 472/1997 e 13, DLgs n. 471/1997 e D. Lgs 158/2015.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 12 - OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI

1. Il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio di obbligazione tributaria, deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
2. La comunicazione al destinatario degli atti di cui al comma precedente deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notificazione secondo quanto previsto dalle singole leggi che regolano il tributo; le relative spese postali e/o di notifica sono poste a carico dei soggetti morosi. Inoltre, quando possibile le suddette notifiche possono essere effettuate anche tramite PEC.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

ART. 13 - CAUSE ESIMENTI

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
3. Se il pagamento del ravvedimento risulta insufficiente, la violazione si considera regolarizzata sino a concorrenza dell'importo versato.
4. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.
5. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate al Comune.
6. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

ART. 14 - RINVIO

1. Per tutto ciò non disciplinato dal presente Capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 472/97 così come modificate dalla L. n. 190/2014 e da successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - DILAZIONI, RATEIZZAZIONI ED INTERESSI

ART. 15 - DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento ed ingiunzioni, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, su apposito modello istanza predisposto dall'Ufficio Tributi, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui alle successive lettere b), c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse con provvedimento del Responsabile del tributo su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, alle seguenti condizioni:
 - a) fino a € 99,99 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,00 a € 200,00 fino a 2 rate mensili;
 - da € 200,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 10 rate mensili;



- da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 15 rate mensili;
- da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 20 rate mensili;
- da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- oltre € 6.000,01 fino a 30 rate mensili.

- b) l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00 (cento);
- c) per importi superiori a € 20.000,00 (ventimila) la rateizzazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge;
- d) nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente;
- e) la domanda dovrà essere sottoscritta dal debitore ed in caso di persone giuridiche o società di persone dal legale rappresentante;
- f) l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine stabilito nell'atto che concede la rateizzazione e sarà comprensivo degli interessi al saggio legale, calcolati alla data di scadenza del versamento delle somme accertate alla data di versamento della prima rata; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati sul debito residuo e liquidati mensilmente in via posticipata.
4. E' facoltà del Responsabile del tributo richiedere altra documentazione al debitore ad integrazione della domanda presentata, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego dalla domanda di rateizzazione.
5. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente al Protocollo dell'ente, all'Ufficio Tributi oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica o posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento di identità.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva di cui al comma 4 il Responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione.
7. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione accordata.

ART.16 - INTERESSI SULLE ENTRATE LOCALI

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. n.133/1999 e dell'art.1, comma 165, L. n. 296/2006 la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione, la dilazione di pagamento e il rimborso dei tributi locali è stabilita al tasso di interesse legale, maggiorato di 3 punti percentuali in ragione di anno, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
2. Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo applicabile ai tributi locali, come individuato al comma precedente.

ART.17 - INTERESSI DI MORA E MAGGIORAZIONI

1. Si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali in ragione di anno da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere:
- dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie.
2. Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo come individuato al comma precedente.

3. Sulle somme ancora dovute con ordinanza – ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27 comma 6 della L. n. 689/81.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Titolo III

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

ART. 18 - LIMITE DI ESENZIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ACCERTAMENTI

1. E' fissato in € 12,00 (dodici) il limite di esenzione dal versamento delle entrate tributarie comunali Imu-Tasi-Tari. Per gli altri tributi non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento dello specifico tributo.
2. Il limite degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento relativi alla applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 30,00 (trenta). Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 30,00 (trenta).
5. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 300,00 (trecento).

ART. 19 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo, entro i termini di legge, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00 (dodici).

ART. 20 - COMPENSAZIONI

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. La compensazione è subordinata alla accettazione della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. E' consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI per la stessa annualità, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il

contribuente che intende avvalersi della compensazione dovrà presentare apposita comunicazione, entro il termine previsto per il versamento. La stessa compensazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ente previa apposita comunicazione al contribuente.

6. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

7. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

ART. 20 BIS - COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di ~~Cavalese~~ ^{Amisano} in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico. 2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al Responsabile del Servizio Finanziario contabile, per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi: -generalità e codice fiscale del contribuente; -il tributo dovuto al lordo della compensazione; -l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo; -l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese; 3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute. 4) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore, che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato al debitore per l'adempimento con l'atto di contestazione. Le procedure relative al recupero di somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti il singolo tributo, contestualmente all'atto di contestazione.

2. Nel caso che, avverso la pretesa dell'Ente, sia stato presentato ricorso, il Responsabile del tributo può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.

3. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni. Le relative attività competono al Responsabile del tributo.

Titolo IV DIRITTI DEL CONTRIBUENTE CAPO I - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ARTICOLO 22 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del DLgs n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune è rappresentato in giudizio, dal dirigente del servizio della relativa entrata, ovvero, in caso di carenza di qualifiche dirigenziali, dal funzionario responsabile.
2. Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione per le azioni di resistenza in giudizio e per tutte le azioni connesse alla gestione della vertenza. Non è altresì necessaria alcuna autorizzazione per proporre appello innanzi alla Commissione Regionale.
3. Il dirigente, ove esistente e come individuato ai sensi del comma 1, potrà avvalersi dell'assistenza del funzionario responsabile dell'entrata, previa delega da adottarsi con determinazione dirigenziale.
4. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
5. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il funzionario responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti, nel rispetto delle norme in materia di affidamento.
6. In caso di vertenza tributaria incardinata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si osserveranno le disposizioni del successivo articolo.

ARTICOLO 23 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA OD AMMINISTRATIVA

1. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.
2. Resta fermo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata od il funzionario responsabile del servizio tributi dovrà prestare ogni collaborazione al patrocinante scelto per la vertenza.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 25 - PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
 2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
 3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
 4. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
- 

ART. 26 - COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 27 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

ART. 28 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

ART. 29 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art.17, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione può essere allegata una eventuale perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati.
5. La suddetta documentazione sarà sottoposta al controllo del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per la necessaria valutazione di congruità.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

ART. 30 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del

contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio Comunale, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo.

3. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

ART. 31 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento dilazionato dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità definite dall'art. 15 del presente regolamento.

3. A seguito del mancato pagamento di una rata di cui al punto 2, l'ufficio Tributi procede all'immediata riscossione coattiva delle somme ancora di riscuotere.

ART. 32 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

ART. 33 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalle norme.

CAPO III - DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 34 - ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.

2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ART. 35 - PROCEDURE ED EFFETTI

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a "non condivisione", da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a

contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ART. 36 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

ART. 37 - CONTENUTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 38 - INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

1. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo precedente;
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 37;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

CAPO IV RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 39 - OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992 come modificato dal DLgs n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 01.01.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992 come modificato dall'articolo 10, comma 1, del DL 50/2017 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del DLgs n. 546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 40 - EFFETTI

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole disposizioni relative al tributo.
4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLgs n. 546/1992.

ART. 41 - COMPETENZA E VALUTAZIONE

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, ordinariamente, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.
2. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a. l'accoglimento totale del reclamo;
 - b. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d. il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ART. 42 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del DLgs n. 218/1997.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del DLgs n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto.

CAPO V - AUTOTUTELA

ART. 43 - APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Comune applica nella gestione delle proprie entrate l'istituto dell'autotutela anche sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dal D.M. Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Competente al provvedimento di annullamento è il funzionario responsabile della relativa entrata.
4. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, per un massimo di novanta giorni, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo. La sospensione non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.
5. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza resa all'Amministrazione comunale ai sensi del DPR n. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
6. L'eventuale diniego dell'Amministrazione comunale deve essere comunicato all'interessato.
7. L'atto di annullamento, anche d'ufficio, deve essere notificato al contribuente affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.

ART. 44 - OGGETTO DELL'ANNULLAMENTO

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente o dell'utente.

ART. 45 - LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga nel merito sul punto.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesì nel tempo.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - a. l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b. il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - c. vi è pendenza di giudizio;
 - d. non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte dell'interessato.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
5. Qualora da tale analisi, emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Funzionario della singola entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela può annullare il provvedimento.
 1. Il Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
 3. Il Responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
 - b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
 5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
 6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CAPO VI - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 46 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
2. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La conciliazione fuori udienza si concretizza con accordo conciliativo sottoscritto dalle parti volto alla definizione totale o parziale della controversia stessa. Tale accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Il versamento deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. In caso di rateizzazione, entro il termine di venti giorni deve essere disposto il pagamento della prima rata.
4. In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione.

ART. 47 - ASSISTENZA IN GIUDIZIO

1. Ai sensi del comma 692 della L. n. 147/2013 la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo è demandata al Funzionario Responsabile del tributo stesso.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune deve farsi assistere dal professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come integrata dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.



Si 15 Si e/ma

"A 1 u



Emendamento n. 5

Al punto 3 lett d) dell'art. 15 -dilazione e rateizzazioni di pagamento- che recita "nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente" propongo di aumentare a tre il mancato pagamento delle rate prima che avvenga l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione. A seguito di tale emendamento il punto diventerebbe:

d) nel caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente;

Fabio Tedesco

Per favorevole

22-3-18

Il parere tecnico favorevole, si esprime ~~il~~ PARERE
FAVOREVOLE

22-3-18

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Fabio Di Benedetto

[Signature]

IL PRESIDENTE

Avv. A. Tedesco

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Domenico Tuttolomondo

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2018 al 10/04/2018, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- ☐ È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- ☐ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 -- comma 1 -- L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario